

Codice A1811B

D.D. 12 agosto 2022, n. 2504

**Ferrovia del Canavese. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Rivarolo C.se (TO), Via Sant'Anna n. 32, progr. Km 23+644: autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per realizzazione di un abbaino in sagoma e di un balcone, su fabbricato di civile abitazione ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria.**



**ATTO DD 2504/A1811B/2022**

**DEL 12/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Ferrovia del Canavese. D.P.R. n. 753/1980. Comune di Rivarolo C.se (TO), Via Sant'Anna n. 32, progr. Km 23+644: autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per realizzazione di un abbaino in sagoma e di un balcone, su fabbricato di civile abitazione ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria.

Premesso che,

i Sigg.ri Sartore Vincenzo e Del Fabbro Cinzia, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di Rivarolo C.se (TO), Via Sant'Anna n. 32, distinto al fg. n. 14, mappale n. 943 al catasto del comune stesso, hanno presentato in data 26/4/2022, alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT), per l'inoltro alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, in sanatoria, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per realizzazione di un abbaino in sagoma e di un balcone su fabbricato ad uso civile ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria. L'immobile oggetto di sanatoria è situato sul lato sinistro della linea ferroviaria Canavesana, alla progressiva km. 23+644.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT ha trasmesso a questo Settore, in data 21/6/2022, nota prot. n. 16998, acquisita agli atti in data 12/7/2022, con prot. n. 29639/A18000, la documentazione progettuale ricevuta, corredata del proprio parere favorevole alla sanatoria delle opere e del nulla osta tecnico, in ordine alla sicurezza ferroviaria, ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere

all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

Le opere oggetto di sanatoria consistono nella realizzazione di un abbaino con finestra sul lato nord all'interno della sagoma della copertura e di un balcone sul lato est dell'edificio ad una distanza minima di 29,60m dalla più vicina rotaia, corrispondenti a 24m dal bordo della massicciata, comprensiva dell'eventuale raddoppio del binario. La distanza minima del fabbricato oggetto di sanatoria non varia e risulta essere pari a 20,8m dal bordo della massicciata esistente.

Contestualmente alla richiesta, il proprietario, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevole che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegna a mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

In data 26/7/2022, con nota prot. n. 32093/A18, è stata data ai Richiedenti comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 14/2014.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il Comune di Rivarolo C.se – Settore Urbanistica e Territorio, con nota prot. n. 8542 del 23/5/2022, ha trasmesso ai Richiedenti il parere tecnico-urbanistico favorevole alle opere oggetto di sanatoria.

Considerato che,

in corrispondenza dell'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione di deroga in sanatoria esiste, in fregio alla linea ferroviaria Canavesana, una strada pubblica sempre accessibile per il libero transito;

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione di deroga in sanatoria e la linea ferroviaria Canavesana esiste un basso fabbricato ad uso autorimessa per cui risulta agli atti esser stata concessa la conservazione in sanatoria dal Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese (pratica n. 167 del 17/4/1998, pubblicata all'Albo Pretorio del comune stesso dal 20/4/1998 al 5/5/1998);

il Gestore dell'infrastruttura ha dichiarato che l'intervento oggetto di autorizzazione in deroga risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea, ivi compreso l'eventuale raddoppio della linea, previsto in avvicinamento al fabbricato in oggetto;

dagli elaborati progettuali allegati alla richiesta di sanatoria in oggetto risulta un "basso fabbricato oggetto di separata istanza di sanatoria", non presente in mappa catastale, alla distanza minima di 14m dalla più vicina rotaia, corrispondenti a 8,20m dal bordo della massicciata, comprensiva dell'eventuale raddoppio del binario, e per il quale non risulta agli atti esser stato emanato alcun provvedimento di sanatoria;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga in sanatoria ottempera ai criteri previsti dall'art. 8 del D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:

- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia Torino-Ceres, alla

realizzazione dell'opera, così come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.  
- il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal GTT ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;  
- il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Rivarolo C.se, così come prescritto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la nota del GTT prot. n. 16998 del 21/6/2022;  
vista la nota di questo Settore, prot. n. 32093/A18000 del 26/7/2022;  
vista la nota del Comune di Rivarolo C.se – Settore Urbanistica e Territorio, prot. n. 8542 del 23/5/2022;  
in conformità con gli indirizzi in materia, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.P.R. 753/80, artt. 60 e 49
- D.M. 5 agosto 2016
- L.R. 31/2006
- D.P.G.R. 28/12/2006 n. 16/R
- D.G.R. 23/12/2010, n. 7-1264
- L. 241/90
- L.R. 14/2014
- L.R. 23/2008, art. 17

#### *determina*

di rilasciare, ai Sigg.ri Sartore Vincenzo e Del Fabbro Cinzia, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Comune di Rivarolo C.se (TO), Via Sant'Anna n. 32, distinto al fg. n. 14, mappale n. 943, al Catasto del comune stesso, l'autorizzazione, in sanatoria, ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per realizzazione di un abbaino in sagoma e di un balcone, su fabbricato ad uso civile abitazione, ubicato all'interno della fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto D.P.R., sul lato sinistro della linea ferroviaria Canavesana, alla progressiva km. 23+644, ad una distanza minima pari a 20,80m dal bordo della massicciata, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza e in premessa illustrati e descritti;

Con riferimento al basso fabbricato, posto alla distanza minima di 14m dalla più vicina rotaia, corrispondenti a 8,20m dal bordo della massicciata, comprensiva dell'eventuale raddoppio del binario, per il quale non risulta agli atti esser stato emanato alcun provvedimento di sanatoria, si richiede il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la regolarizzazione dello stesso, e successivo allineamento catastale;

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

DL/MV

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Michele Marino